



2024/2958

2.12.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2958 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2024

che stabilisce gli indicatori di risultato rilevanti ai fini del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sicurezza generale dei prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori in tutta l'Unione europea, e per ottemperare efficientemente agli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2023/988, gli Stati membri dovrebbero, come indicato al considerando 65 di tale regolamento, impegnare risorse sufficienti, compresi bilancio e personale, per le autorità di vigilanza del mercato. Disponendo di risorse sufficienti le autorità di vigilanza del mercato possono condurre indagini approfondite, individuare i prodotti pericolosi, cooperare attraverso il sistema di allarme rapido Safety Gate di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2023/988 e rispondere prontamente ai rischi emergenti sul mercato. Inoltre, mantenendo un livello uniforme di sicurezza dei prodotti, un elevato livello di vigilanza del mercato garantisce una concorrenza leale tra le imprese. È pertanto fondamentale che gli Stati membri riferiscano, anche, ove rilevante, in base a delle stime, in merito alle risorse assegnate per attuare il regolamento (UE) 2023/988 o per le attività di vigilanza del mercato in generale, qualora risulti difficile differenziare fra le attività di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) 2023/988 e altre attività di vigilanza del mercato.
- (2) Il regolamento (UE) 2023/988 fornisce agli Stati membri una molteplicità di mezzi per garantire che i prodotti disponibili sul mercato dell'UE siano sicuri. Questi includono una serie di poteri per affrontare aspetti difficili della vigilanza del mercato, in particolare le vendite online e a distanza, insieme ad attività di coordinamento con altri Stati membri e la Commissione. È pertanto importante valutare in che misura il regolamento (UE) 2023/988 sia attuato e applicato al massimo delle sue potenzialità.
- (3) Gli Stati membri dovrebbero comunicare dati in linea con gli indicatori che misurano i risultati dei loro controlli di conformità al regolamento (UE) 2023/988. Tali relazioni dovrebbero riguardare sia il numero sia i tipi di prodotti o gruppi di prodotti testati e identificati come pericolosi. Dovrebbero inoltre concernere tutte le altre attività di vigilanza del mercato, comprese quelle riguardanti gli operatori economici e i fornitori di mercati online, le informazioni fondamentali sulla sicurezza e sulla tracciabilità figuranti sui prodotti, quali i dati dei responsabili, e la documentazione rilevante. Dovrebbero altresì includere le indicazioni di questioni inerenti alla sicurezza provenienti da consumatori o da altre parti interessate, la comunicazione e la cooperazione con gli operatori economici e le misure imposte in caso di violazione del regolamento.
- (4) Per facilitare la comunicazione dei dati conformemente agli indicatori di risultato stabiliti nel presente regolamento, i servizi della Commissione elaboreranno, insieme alla rete per la sicurezza dei consumatori, un modello standardizzato che consenta di trasmettere le informazioni necessarie in modo uniforme o di indicare la fonte attraverso la quale la Commissione potrebbe accedere alle informazioni, e trattarle, direttamente in formato elettronico.

⁽¹⁾ GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj>.

- (5) Se del caso, gli Stati membri dovrebbero poter fornire i dati in modo aggregato e/o indicativo.
- (6) Gli indicatori di risultato di cui al presente regolamento di esecuzione non dovrebbero creare oneri inutili per gli Stati membri, compresi eventuali obblighi di duplice comunicazione.
- (7) Gli obblighi di comunicazione ai sensi del presente regolamento di esecuzione non dovrebbero costituire un doppione dell'obbligo ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, nello specifico per quanto riguarda i dati da trasmettere al sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (*Information and communication system for market surveillance*, ICSMS) di cui all'articolo 34 di tale regolamento, oppure dell'obbligo di notificare le misure rilevanti al sistema di allarme rapido Safety Gate ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 7, del regolamento (UE) 2023/988.
- (8) Pertanto, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/988, gli Stati membri possono indicare che le informazioni rilevanti per uno specifico indicatore sono già state trasmesse alla Commissione tramite altri mezzi, oppure che sono già a disposizione della Commissione.
- (9) Ove rilevante, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a riferire anche su altri aspetti dell'attuazione del regolamento (UE) 2023/988, anche se non rientrano direttamente in uno degli indicatori elencati all'allegato del presente regolamento.
- (10) Sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, e delle altre informazioni a sua disposizione, la Commissione dovrebbe redigere ogni anno una relazione di sintesi e dovrebbe metterla a disposizione dei cittadini.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti [(UE) 2023/988] conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Indicatori di risultato

Il presente regolamento stabilisce gli indicatori di risultato in base ai quali gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988.

L'elenco degli indicatori di risultato figura nell'allegato.

Articolo 2

Relazioni

Entro il 22 dicembre 2026, e successivamente ogni anno, gli Stati membri comunicano, in modo consolidato, i dati di cui all'articolo 1 relativi a tutte le loro autorità di vigilanza del mercato designate a norma del regolamento (UE) 2023/988.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj>)

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Indicatori di risultato di cui all'articolo 1 del presente regolamento

- (1) Risorse assegnate alle autorità di vigilanza del mercato (personale e bilancio, eventualmente espresse in cifre aggregate e/o indicative che coprono tutte le attività di vigilanza del mercato di uno Stato membro);
- (2) Numero di reclami di consumatori o altre parti interessate ricevuti dalle autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/988 (escluse le informazioni trasmesse a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, di tale regolamento);
- (3) Numero e tipo di controlli di conformità con il regolamento (UE) 2023/988 (prodotti o gruppi di prodotti controllati, modalità e tipi di controllo);
- (4) Numero di richieste di assistenza reciproca formulate da parte delle autorità di vigilanza del mercato, divise in richieste di informazioni e richieste di misure d'applicazione;
- (5) Numero e tipo di azioni o misure correttive adottate dalle autorità nazionali o dagli operatori economici (qualora richiesto dalle autorità nazionali o qualora ne abbiano altrimenti conoscenza) per garantire la sicurezza dei prodotti (escluse le misure notificate ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2023/988 al sistema di allarme rapido Safety Gate);
- (6) Numero e valore delle sanzioni irrogate per tipo di violazione, compresi i casi di mancata risposta, entro il termine stabilito dall'autorità di vigilanza del mercato, da parte di operatori economici o fornitori di mercati online a richieste ai sensi dell'articolo 15 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2023/988.

Gli Stati membri garantiscono che la comunicazione dei dati di cui al presente allegato riguardi tutte le loro autorità di vigilanza del mercato designate a norma del regolamento (UE) 2023/988.
